

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Riunitosi in seduta il 6 febbraio 2018

- VISTO IL D.P.R. del 08/03/1999 n. 275
- VISTO IL D.P.R. del 06/11/2000 n. 347
- VISTA la Nota MIUR del 11/04/2012 n.2209
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta formativa adottato dal consiglio d'Istituto
- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
- DOPO ampia discussione;

DELIBERA il seguente

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1

Le visite e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative di integrazione e di approfondimento culturale rispetto alle attività educative scolastiche facenti parte della quota locale del curricolo di istituto previsto dal POF e devono essere inseriti in un piano di lavoro didattico del Consiglio di Classe chiaramente finalizzato.

Art. 2

Per visite di istruzione disciplinate dai seguenti criteri si intendono quelle iniziative che, effettuate in Comune diverso da Bergamo, prevedono il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. I viaggi di istruzione prevedono, invece, uno o più pernottamenti fuori Bergamo.

Art. 3

L'adesione alle iniziative di cui all'art. 1 è volontaria: indispensabile comunque il massimo sforzo affinché vi partecipi la classe al completo. Le iniziative medesime saranno attuate qualora vi aderiscano i 4/5 degli alunni di ciascuna delle classi interessate.

Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione e si assentano da scuola durante il periodo di attuazione dello stesso sono tenuti a giustificare l'assenza.

Nel caso di presenza a scuola questi alunni saranno seguiti dai loro insegnanti non impegnati nelle sostituzioni dei colleghi (in tal caso gli studenti seguiranno i docenti nella classe assegnata) mentre, nelle ore assegnate ai docenti accompagnatori, gli studenti si dovranno recare nella sala mensa per svolgere attività di studio individuale.

Art. 4

Spetta ai Consigli di classe avanzare proposte per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione. Le proposte di viaggi di istruzione vanno supportate con una specifica programmazione educativa e didattica. Nella formulazione delle proposte i Consigli di classe terranno conto dei presenti criteri e degli orientamenti educativi e didattici del Collegio espressi nel POF.

Art. 5

I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi e amministrativi, della collaborazione della commissione viaggi di istruzione, nominata dal Dirigente Scolastico, al quale sono assegnati compiti di consulenza e di coordinamento nella predisposizione e raccolta di materiale di documentazione e didattico e di collaborazione con la segreteria per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con Agenzie e/o Enti esterni. La commissione viaggi di istruzione può predisporre inoltre una rosa di possibili mete da sottoporre, come indicazioni di massima, alla discussione dei Consigli di classe.

Composizione della commissione: 2 docenti, 1 genitore, 1 studente, 1 personale di segreteria.

Art. 6

Gli accompagnatori sono docenti appartenenti alle classi interessate a viaggio di istruzione: essi devono essere almeno uno ogni quindici-alunni.

I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente Scolastico che procede alla relativa designazione dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità. L'incarico conferito comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Il personale scolastico e gli studenti partecipanti alle iniziative di cui all'art. 1 sono coperti dalla polizza relativa alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e Tutela Giudiziaria sottoscritte dall'Istituto con una compagnia assicuratrice.

Art. 8

L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art. 1 è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori. Per gli alunni meno abbienti la Presidenza è delegata dal Consiglio di Istituto ad intervenire secondo le modalità più opportune onde evitare deprecabili discriminazioni.

Art. 9

Le spesa a carico di ciascun studente non potrà superare:

€ 50,00.= per ciascuna visita di istruzione di 1 giorno;

€ 380,00.= per i viaggi di più istruzione in Italia di + giorni;

€ 480,00.= per i viaggi all'estero;

€ 600,00.= per i soggiorni studio;

Le cifre si intendono comprensive di trasporto e trattamento di mezza pensione. Tutte le attività culturali che si effettuano durante il viaggio possono rientrare nel budget della classe. Le cifre si intendono comprendenti il 10% della maggiorazione.

Il contributo pro-capite per la partecipazione a viste e/o gite di istruzione è definito tenendo conto dei seguenti elementi:

Il costo complessivo dichiarato dall'agenzia vincitrice della gara di appalto suddiviso per il numero degli studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori;

Una maggiorazione pari al 10% per la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura degli oneri aggiuntivi per l'attività di coordinamento e di gestione del settore da parte del responsabile e dell'eventuale commissione, per la retribuzione delle ore aggiuntive al personale docente impegnato in attività di vigilanza e assistenza e per eventuali interventi a favore di studenti in difficili situazioni economiche.

Art.10

Tutte le quote dei partecipanti vanno versate, con modalità che verranno di volta in volta comunicate, per intero e con anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e dei viaggi.

Art.11

I consigli di classe possono deliberare scegliendo tra le alternative di seguito proposte:

CLASSI PRIME: visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di 4 giorni nell'anno scolastico in corso.

CLASSI SECONDE: visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di 4 giorni nell'anno scolastico in corso.

Viaggio di istruzione in Italia fino a un massimo di n. 3 giorni.

Soggiorno sportivo ambientale in Italia fino a un massimo di 5 giorni compresa la domenica.

CLASSI TERZE, visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di 4 giorni nell'anno scolastico in corso.

Viaggio di istruzione in Italia fino a un massimo di n. 5 giorni compresa la domenica.

Fatta salva l'opportunità, fortemente raccomandata, di destinare i viaggi e le visite di istruzione alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico italiano le

QUARTE QUINTE: Viaggio di istruzione in Italia o in Europa fino a un massimo di n. 5 giorni compresa la domenica.

Le classi che aderiscono a Progetti di Scambio Nazionale o Internazionale non effettueranno viaggi di istruzione.

Art. 12

Per esigenze organizzative e didattiche, i viaggi di istruzione delle classi quinte, salvo casi eccezionali e comprovati, dovranno svolgersi entro il primo periodo scolastico.

Art. 13

Il Dirigente Scolastico affronterà situazioni contingenti per carattere d'urgenza sulle quali procederà in via decisionale. Il dirigente comunicherà le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto.

Art. 14

Le proposte di effettuazione di visite e viaggi di istruzione, formulate dai Consigli di classe e stese su appositi moduli sottoscritti dal docente coordinatore di classe, per essere ulteriormente istruite e perfezionate, dovranno contenere:

- a) le finalità culturali dell'iniziativa e le connessioni con la programmazione educativa e didattica della classe e/o di specifici insegnamenti;
- b) le dichiarazioni di almeno n. 1 docente appartenente al Consiglio di classe di essere disponibili ad accompagnare gli studenti;
- c) la destinazione o le destinazioni del viaggio.
- d) il numero dei giorni previsti per l'iniziativa;
- e) l'elenco degli studenti partecipanti.

La commissione viaggi di istruzione:

- valuta la conformità delle proposte formulate dai c.di c con le indicazioni del collegio docenti espresse nel POF e i criteri del presente regolamento
- provvede, con la collaborazione attiva del docente coordinatore del viaggio di istruzione, a completare la documentazione
- -sottopone i viaggi di istruzione all'approvazione del Consiglio di Istituto.
- -monitoraggio viaggi effettuati.

Art. 15

I Consigli delle classi quinte interessate ai viaggi di istruzione dovranno formulare la proposta del viaggio di più giorni nel mese di **settembre dell'anno scolastico in corso**

I Consigli delle altre classi dovranno formulare la proposta della gita o delle gite entro **novembre dell'anno scolastico in corso**.

Art. 16

Nell'effettuazione di visite di istruzione fuori del Comune di Bergamo e di viaggi di istruzione, l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione di Agenzie di viaggio dotate di licenza di categoria A - B che dichiarino per iscritto il possesso dei requisiti e la scrupolosa osservanza delle norme di cui, rispettivamente, al punto 9,3 della C. M. n. 291 del 14 ottobre 1992.

Art. 17

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti alla stesura, su apposito modulo, di una relazione valutativa dell'esperienza attuata e della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia.

Art. 18

Attività quali Archeostage, Scambio nazionale o internazionale, soggiorno scuola in Europa per lo studio della lingua straniera, Aned, sono regolati da specifiche disposizioni previste nei relativi progetti.